

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA**

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati  
Dott. Giuseppe Iannaccone - Presidente  
Dott. Nicoletta Orlandi - Consigliere  
Dott. Carla Ciofani - Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello n. omissis/2015 R.G., trattenuta in decisione all'udienza di P.C. del 20.11.2018, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60 + 20) scaduti il giorno 11.02.2019, vertente

MUTUATARI	TRA	
		APPELLANTI
BANCA	E	
		APPELLATA

Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa ex art. 702 ter C.P.C. dal Tribunale di Chieti in data 3.12.2014, depositata il 4.12.2014.

Conclusioni delle parti:

Per gli appellanti:

"...in riforma dell'impugnata decisione, accogliere il presente atto di appello e per l'effetto,

1) Accertare e dichiarare che gli interessi applicati dalla Banca ai contratti di mutuo fondiario rispettivamente n° omissis rep. e n° omissis racc. del 07.07.1999 (doc. n° 1) e n° omissis rep. e n° omissis racc. del 16.01.2001 (doc. n° 2), entrambi a rogito Notaio omissis di Chieti stipulati con i Sig.ri MUTUATARI sono illegittimi in quanto usurari;

2) Per l'effetto accertare e dichiarare nulla e/o comunque di nessun effetto tra le parti la clausola negoziale relativa agli interessi contenuta nei due contratti di mutuo fondiario meglio descritti al punto n° 1) delle presenti conclusioni;

3) Di conseguenza, accertare e dichiarare obbligata la Banca al rimborso di tutti gli interessi illegittimamente incassati in ragione dei due contratti di mutuo sopra citati ed ascendenti ad € 17.818,22 (comprensivi anche gli ultimi interessi pagati dal 28 febbraio 2014 al 31 Luglio 2014 e pari ad ulteriori € 28,02) per il contratto di mutuo del 1999, e ad € 8.225,36 per il contratto di mutuo del 2001 già integralmente estinto;

4) Condannare quindi la Banca alla ripetizione in favore dei Sig.ri MUTUATARI del complessivo importo di € 25.243,58, o in quello diverso che il giudice riterrà dovuto all'esito dell'istruzione probatoria, a titolo di interessi illegittimamente corrisposti di cui € 17.818,22 per il contratto di mutuo del 1999, ed € 8.225,36 per il contratto di mutuo del 2001, entrambi integralmente rimborsati, maggiorato degli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;

5) Condannare la Banca al rimborso di tutte le spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

*Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani, n. 361 del 1 marzo 2019*

6) In via meramente subordinata ed in caso di rigetto della presente impugnazione, disporre comunque la totale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio".

Per l'appellata:

"...rigettare il proposto appello perché infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni svolte, con la conferma della sentenza gravata in ogni sua parte, anche per quanto riguarda la statuizione delle spese. Con vittoria delle spese e competenze, anche del presente giudizio".

## **RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Nell'ambito del procedimento di primo grado, introdotto con ricorso ex art. 702 bis C.P.C., gli odierni appellanti avevano chiesto che - previo accertamento della illegittimità, in quanto usurari, degli interessi applicati dalla Banca ai contratti di mutuo fondiario stipulati rispettivamente in data 7.07.1999 e 16.01.2001 e previo conseguente accertamento della nullità delle relative clausole negoziali - la banca resistente fosse condannata al rimborso di tutti gli interessi illegittimamente percepiti.

1.1. A sostegno delle domande avevano esposto: - che il primo contratto di mutuo prevedeva la concessione di un importo di £ 70.000.000 (pari ad Euro 36.151,98) da restituirsi con il sistema dell'ammortamento in numero 180 rate mensili comprensive di quota capitale, interessi ed accessori dell'importo ognuna di £ 571.958 (pari ad Euro 295,39), con previsione all'art. 3 di interessi da corrisondersi in ragione di un tasso nominale annuo (TAN) del 5,50% da rimanere immutato per tutta la durata dell'ammortamento, con previsione all'art. 5 di un tasso di mora pari al 5%; - che secondo contratto di mutuo prevedeva la concessione di un importo di £ 40.000.000 (pari ad Euro 20.658,28) da restituirsi con il sistema dell'ammortamento in numero 120 rate mensili comprensive di quota capitale, interessi ed accessori dell'importo ognuna di £ 464.434 (pari ad Euro 239,86), con previsione all'art. 3 di interessi da corrisondersi in ragione di un tasso nominale annuo (TAN) del 7% da rimanere immutato per tutta la durata dell'ammortamento, con previsione all'art. 5 di un tasso di mora pari al 5%.

1.2 Avevano evidenziato: - che relativamente al primo contratto, stipulato il 7.07.1999, il TAEG complessivo era pari al 10,50% (TAN 5,50 maggiorato del tasso di mora al 5%) superiore al tasso soglia riferito al terzo trimestre 1999 pari al 7,380%; - che relativamente al secondo contratto, stipulato 16.01.2001, il TAEG complessivo era pari al 12% (TAN 7 maggiorato del tasso di mora al 5%) superiore al tasso soglia riferito al primo trimestre 2001 pari al 10,395%.

1.3. Avevano dedotto che, a fronte della usurarietà dei contratti oggetto di causa, alcun interesse era dovuto, sicché la Banca resistente doveva essere condannata alla restituzione degli interessi pagati dai ricorrenti.

1.4. La Banca si era costituita contestando le tesi attoree, sui seguenti rilievi: - nella specie non vi era stato alcun superamento dei tassi soglia; - non vi era stata applicazione degli interessi di mora in quanto i debitori avevano puntualmente pagato alle scadente le rispettive rate (comprensive solo di interessi corrispettivi, pattuiti in misura inferiore al tasso soglia, come riconosciuto anche dai ricorrenti); - gli interessi di mora pattuiti erano comunque inferiori al tasso soglia, mentre del tutto erroneamente i ricorrenti avevano proceduto alla sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori.

1.5. Il Tribunale rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, sulla base delle seguenti considerazioni: - i ricorrenti avevano regolarmente estinto i due mutui corrispondendo i soli interessi corrispettivi, pacificamente legittimi, non essendosi mai verificata l'applicazione di interessi moratori in assenza di ritardi

*Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani, n. 361 del 1 marzo 2019*

nei pagamenti; - il predetto rilievo assumeva valore dirimente, tale da far tralasciare l'annosa questione relativa alla possibilità o meno di sommare le due tipologie di interessi al fine di decretare il superamento del tasso soglia; - come previsto dal DL 394/2000 di interpretazione autentica della L. 108/1996, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 cpp e dell'art. 1815, comma 2, cc, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento, locuzione che lasciava intendere che un pagamento di interessi usurari dovesse comunque esservi stato; - in applicazione dell'art. 1421 cc e dell'art. 100 cpc doveva escludersi che i ricorrenti, i quali non avevano mai dovuto pagare gli interessi moratori, per tutta la durata dei contratti, potessero eccepirne la nullità, apparendo in realtà il ricorso strumentalmente proposto per ottenere il ristoro del pagamento dei meri interessi corrispettivi, pienamente leciti quanto al tasso convenuto.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto appello gli originari ricorrenti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta delle seguenti, plurime, censure: a) omessa pronuncia da parte del primo giudice su un punto fondamentale della vertenza, relativo all'accertamento ab origine della natura usuraria dei due contratti di mutuo fondiario (al riguardo evidenziano che nella specie, ove entrambi i contratti di mutuo erano stati stipulati in data successiva all'entrata in vigore della L. 108/96, l'usura andava accertata con riferimento al momento della loro sottoscrizione; sostengono che il TAEG del primo contratto, limitatamente già alla sola "clausola interessi" (corrispettivi -5,50% -maggiorati dello spread per la mora -5%-) senza considerare tutti gli altri oneri utilizzabili ai fini dell'accertamento del TAEG era pari al 10,50% (superiore al tasso soglia del 7,380%); aggiungono che il TAEG del secondo contratto, limitatamente già alla sola "clausola interessi" (corrispettivi -7% -maggiorati dello spread per la mora -5%-) senza considerare tutti gli altri oneri utilizzabili ai fini dell'accertamento del TAEG era pari al 12 % (superiore al tasso soglia del 10,395%); b) erroneo rilievo da parte del primo della necessità che vi fosse stato pagamento di interessi usurari (sul punto deducono che la L. 24/2011 in realtà chiarisce che il momento al quale rifarsi per verificare l'eventuale usurarietà dell'interesse pattuito è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando invece il pagamento degli interessi); c) omessa considerazione da parte del primo giudice che l'art. 1815 comma 2° C.C. non distingue, ai fini dell'accertamento della loro usurarietà, tra interessi corrispettivi, moratori o altro ma parla genericamente di interessi e conseguente erronea scissione da parte del giudice di prime cure tra interessi corrispettivi pagati ed interessi moratori non pagati (al riguardo sostengono che "tra gli interessi usurari convenuti" rientrano anche gli interessi corrispettivi effettivamente pagati i quali, sia pure contenuti entro i limiti della soglia, ove in sé soli considerati, erano comunque parte di un tutto avente, sin dal momento della sottoscrizione dei contratti, il carattere della usurarietà e che quindi, ai sensi dell'ad. 1815, comma 2 C.C., erano da ritenersi non dovuti); d) ingiustizia della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite (al riguardo sostengono che il rigetto della domanda attorea sulla base di erronei presupposti avrebbe meritato quanto meno la compensazione delle spese di lite).

3. La Banca appellata si è costituita nel presente grado di giudizio, contestando il gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

4. Nel corso dell'udienza del giorno 20.11.2018 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. nella loro massima estensione.

5. L'appello non è meritevole di accoglimento.

6. Ribadito che nella specie, siccome pacifico tra le parti, entrambi i mutui dedotti in giudizio hanno avuto regolare esecuzione (avendo i mutuatari regolarmente pagato, alle scadenze, le relative rate il cui importo comprendeva solo gli interessi corrispettivi), si rileva che gli

*Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani, n. 361 del 1 marzo 2019*

interessi corrispettivi pattuiti al momento della stipula dei contratti di mutuo per cui è causa erano al di sotto del tasso soglia.

6.1 Invero la clausola n. 3 del contratto stipulato il 7.07.1999, prevede "gli interessi saranno corrisposti in ragione del tasso annuo nominale del 5,50% che resterà immutato per tutta la durata dell'ammortamento, che ha inizio dall'1 agosto 1999", tasso che risulta inferiore al tasso soglia riferito al terzo trimestre 1999 pari al 7,380%; mentre la clausola n. 3 del contratto stipulato il 16.01.2001, prevede "gli interessi saranno corrisposti in ragione del tasso annuo nominale del 7% che resterà immutato per tutta la durata dell'ammortamento, che ha inizio dall'1.3.2001", tasso anche in tal caso inferiore al tasso soglia di riferimento (tasso soglia riferito al primo trimestre 2001 pari al 10,395%).

7. Passando alla disamina delle questioni riguardanti la verifica della usurarietà degli interessi di mora previsti dai contratti di mutuo per cui è causa, si rileva che sui punti dibattuti tra le parti è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27442 del 2018.

7.1. Con tale pronuncia la Suprema Corte, ripercorrendo la complessa materia del rapporto fra interessi corrispettivi ed interessi di mora ai fini della verifica della normativa antiusura, ha statuito che la misura del tasso soglia per gli interessi di mora è la medesima fissata per gli interessi corrispettivi riferiti dalla stessa operazione; ha conseguentemente escluso sia la maggiorazione del tasso soglia al quale raffrontare gli interessi moratori pattuiti, sia la possibilità di sommare il tasso degli interessi di mora e di quelli corrispettivi stante la diversa causa di essi; ha inoltre stabilito che in caso di interessi di mora usurari non è applicabile l'art. 1815, comma 2, c.c., riferibile solo agli interessi corrispettivi, e sono dovuti interessi al tasso legale.

7.2. L'applicazione di tali principi al caso in disamina conduce a concludere nel senso della natura usuraria degli interessi di mora pattuiti nei contratti.

7.2.1. Dalla disamina della clausola n. 5 del contratto stipulato il 7.07.1999 a tenore delle quale "...Sulle somme scadute e non pagate puntualmente saranno dovuti gli interessi di mora dal momento della scadenza a quello dell'effettivo pagamento. La misura di tali interessi sarà pari al tasso convenzionale previsto per il presente mutuo maggiorato da cinque punti", si evince la pattuizione degli interessi di mora in misura pari al 10,50%, superiore al tasso soglia del periodo di riferimento (III trimestre 1999) per la categoria mutui, pari al 7,38%.

7.2.2. Dalla disamina della clausola n. 5 del contratto stipulato il 16.01.2001, contenente analoga previsione {"...Sulle somme scadute e non pagate puntualmente saranno dovuti gli interessi di mora dal momento della scadenza a quello dell'effettivo pagamento. La misura di tali interessi sarà pari al tasso convenzionale previsto per il presente mutuo maggiorato da cinque punti") si evince la pattuizione degli interessi di mora in misura pari al 12%, superiore al tasso soglia del periodo di riferimento (I trimestre 2001) per la categoria mutui, pari al 10,395%.

7.3. Venendo ora alla trattazione della questione afferente alle conseguenze derivanti dalla accertata usurarietà degli interessi moratori, si ribadisce che nella specie i rapporti di mutuo si sono svolti regolarmente, con puntuale pagamento da parte dei mutuatari delle rate, sicché alcun pagamento di interessi moratori vi è stato né potrà essere preteso in futuro, con la conseguenza che privi di interesse per le parti appaiono nella specie la declaratoria di nullità delle clausole contenenti previsione di interessi moratori usurari e l'accertamento della debenza degli interessi moratori al tasso legale (conseguenza quest'ultima che la Suprema Corte, nel precedente sopra richiamato, collega all'accertamento della usurarietà degli interessi moratori ed alla nullità della relativa pattuizione).

*Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani, n. 361 del 1 marzo 2019*

7.4. Non condivisibile appare la tesi della difesa degli appellanti, secondo cui l'accertata natura usuraria degli interessi moratori travolgerebbe anche la clausola di previsione degli interessi corrispettivi (ancorché pattuiti in misura intra soglia) comportando la gratuità del mutuo ed il conseguente diritto dei mutuatari ad ottenere la restituzione degli interessi corrispettivi pagati.

Invero, anche tenuto conto della diversa causa degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi (evidenziata dalla Suprema Corte nella più volte richiamata ordinanza n. 27442/2018, ove da tale diversa natura si fa conseguire l'inapplicabilità agli interessi moratori della previsione di cui all'art. 1815 comma 2° C.C.), deve escludersi che la sanzione di nullità colpisca nella sua totalità la pattuizione degli interessi, andando ad incidere anche sulla spettanza degli interessi corrispettivi contrattualmente pattuiti in misura lecita.

La nullità della pattuizione degli interessi moratori superiori al tasso soglia non si comunica alla separata pattuizione degli interessi corrispettivi inferiori a tale tasso, sicché alcun effetto caducatorio può prodursi rispetto a quest'ultima pattuizione.

8. Corretta appare infine, alla luce del criterio della soccombenza fissato dall'art. 91 C.P.C. , la condanna degli attori al pagamento delle spese processuali.

9. A quanto sopra conseguono il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali anche del presente grado, liquidate come da dispositivo (con applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di interesse in questa sede, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione).

10. Va inoltre dichiarato che gli appellanti sono tenuti al versamento di un importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, trattandosi di appello iscritto a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013 (vds. l'art. 1 comma 17 della I. 228/2012, che ha modificato l'ad. 13 del d.p.r n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater, in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis).

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) RIGETTA l'appello;
- 2) CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.777,00 per competenze, oltre ad accessori come per legge.
- 3) DICHIARA che gli appellanti sono tenuti, in solido tra loro, al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 19.02.2019

Il Consigliere rel.  
(dott.ssa Carla Ciofani)

Il Presidente  
(dott. Giuseppe Iannaccone)

*Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani, n. 361 del 1 marzo 2019*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS